



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

L'Aquila

D.P. n. 035/2019

OGGETTO: Proroga termine presentazione domande - Bando di selezione per sei posti di tirocinio formativo presso il TAR Abruzzo – L'Aquila.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i.;

Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Visto il DPCS del 25 maggio 2017 che istituisce l'Ufficio del processo amministrativo;

Visto il bando di selezione del 10 luglio 2019 per n. 6 tirocini di formazione teorico – pratica, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, da svolgersi presso il TAR Abruzzo - L'Aquila;

Considerato che il numero delle domande di partecipazione pervenute non risulta ancora sufficiente a coprire i posti messi a bando;

DECRETA

di prorogare al **31 ottobre 2019** il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione per n. 6 tirocini di formazione teorico – pratica presso il TAR Abruzzo - L'Aquila.

L'Aquila, 25 settembre 2019

IL PRESIDENTE



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila*

BANDO PER N. 6 TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013);

Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

Visto il DPCS del 25/05/2017, che istituisce l'ufficio del processo amministrativo;

**Articolo 1
(Durata e decorrenza)**

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di n. 6 (sei) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila per la durata di 18 mesi a decorrere dal 01 novembre 2019, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

**Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)**

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso nessun ufficio giudiziario (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza).



**Articolo 3
(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una

articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche, partecipa alle relative attività di segreteria e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

l) garantisce un impegno, rilevabile anche con appositi registri di presenza, di almeno 1560 ore, comprensive della presenza presso gli uffici del Tribunale e dell'impegno a domicilio;

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

11. I tirocinanti potranno essere assegnati anche all'«Ufficio per il processo amministrativo» di cui all'art. 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 (DPCS 25 maggio 2017, n. 69) e assolvere ai compiti previsti dal comma 5 dell'art. 22 bis DPCS 15 febbraio 2005.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, Via Salaria Antica Est, n. 27, 67100 L'Aquila, tramite posta raccomandata r.r., o consegna a mano, o a mezzo PEC (taqa-segrprotocolloamm@ga-cert.it), sottoscritte dall'interessato/a entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2019, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed una copia del

documento d'identità. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

3. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6 **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea e ai candidati residenti in Comuni aventi una minore distanza dalla sede del Tribunale.

Ai candidati ammessi allo stage verrà data comunicazione individuale; la graduatoria sarà affissa all'albo di questo Tribunale.

2. Gli ammessi allo stage che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.


3. Per eventuali e ulteriori chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Maria Pia Bianco ai seguenti recapiti:

- email: m.bianco@giustizia-amministrativa.it;

- tel. 0862/347745 (ore 09.00/12.00 dal lunedì al venerdì).

L'Aquila, li 10 luglio 2019

Il Presidente del TAR Abruzzo - L'Aquila
Umberto Realfonzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the President of the TAR Abruzzo - L'Aquila, Umberto Realfonzo. The signature is highly cursive and loops around the text.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PRESSO IL TAR ABRUZZO – L'AQUILA
(ART. 73 D.L. 69/2013 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 E SUCC. MODIF.)

Al Sig. Presidente del TAR Abruzzo – L'Aquila

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa

Nato/a a _____

il _____

residente in _____

Via/Piazza _____

codice fiscale _____

indirizzo di posta elettronica _____

recapito cellulare _____

estremi documento di identità _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al tirocinio di formazione teorico-pratica presso il TAR ABRUZZO – L'Aquila, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 e succ. modif.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA:

- di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data _____ presso l'Università di _____;
- di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
- di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
 - A. diritto costituzionale, voto: _____
 - B. diritto privato, voto: _____
 - C. diritto processuale civile, voto: _____
 - D. diritto commerciale, voto: _____
 - E. diritto penale, voto: _____
 - F. diritto processuale penale, voto: _____
 - G. diritto del lavoro, voto: _____
 - H. diritto amministrativo, voto: _____
- di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _____;
- di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma _____ riportando la seguente votazione: _____;

- di essere iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ all'anno di corso _____ e di non aver ancora conseguito il diploma _____;
- di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di _____ in data _____ [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato _____ codice fiscale dell'avvocato _____ con studio in _____ via/piazza _____, n _____;
- di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data _____;
- di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data _____;
- di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data _____ [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati];
- di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine di _____ in data _____;
- di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio Notarile di _____ in data _____ e di svolgere il tirocinio presso il notaio _____, _____ codice fiscale del notaio: _____ con studio in _____, via/piazza _____, n _____;
- di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del Consiglio Notarile in data _____;
- di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data _____;
- di essere iscritto al Consiglio Notarile di _____ in data _____;
- di non aver già svolto il tirocinio ex art. 73, né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, anche presso altri uffici giudiziari.

SI IMPEGNA

- al rispetto di tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio previste dal bando e in particolare al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, le informazioni e le notizie acquisite durante il periodo di formazione, oltrechè a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Indicare indirizzo di posta elettronica su cui ricevere ogni comunicazione:

(luogo e data) _____

Il richiedente

(firma per esteso e leggibile)

Allega:

1) fotocopia documento di identità;